



Ordine Avvocati Asti

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE CONTINUA

(approvato nella seduta del COA del 20/06/2019)

Art. 1

Finalità

Il presente regolamento disciplina le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di formazione continua da parte dell'avvocato o del praticante abilitato al patrocinio iscritti all'Ordine degli Avvocati di Asti, nonché la gestione e l'organizzazione delle attività formative svolte nel circondario di Asti.

Costituisce una specificazione ed integrazione del Regolamento per la formazione continua 16 luglio 2014 n. 6 e successive modifiche ed integrazioni del Consiglio Nazionale Forense reperibile sul sito: <https://www.consiglionazionaleforense.it>

Art. 2

Aggiornamento e formazione

Le attività di aggiornamento sono prevalentemente dirette all'adeguamento e all'approfondimento delle esperienze maturate e delle conoscenze acquisite nella formazione iniziale. Si concreta in seminari su aggiornamenti normativi, rassegne di giurisprudenza, presentazione di novità legislative, tavole rotonde su temi o casi, partecipazione a congressi giuridici, attività seminariali di studio (autoformazione), preparazione di materiale didattico o relazioni per eventi formativi (autoformazione).

Le attività di formazione si caratterizzano per l'acquisizione di nuove conoscenze e saperi scientifici, tecnici e culturali utili al perfezionamento delle competenze professionali in materie giuridiche e interdisciplinari. Si concreta in eventi di maggior spessore ed efficacia formativa quali corsi a tema di particolare qualificazione professionale, master di I e II livello, corsi di linguaggio giuridico in lingua straniera, scuola forense integrativa del tirocinio o per difensori d'ufficio o per mediatori.

Art. 3

Contenuto dell'obbligo formativo

L'obbligo di formazione continua comincia a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di iscrizione all'albo, elenco o registro.

Il periodo di valutazione dell'obbligo di formazione ha durata triennale fissa a decorrere dal 1° gennaio 2017.

L'iscritto deve conseguire, nell'arco del triennio formativo, almeno n. 60 Crediti Formativi, di cui n. 9 Crediti Formativi nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi e di deontologia ed etica professionale. Nell'ipotesi di cui al comma 1 e fino al riallineamento triennale, il periodo di valutazione dell'obbligo di formazione sarà annuale con almeno n. 20 Crediti Formativi, di cui n. 3 nelle materie obbligatorie.

Ogni anno l'iscritto deve conseguire almeno n. 15 Crediti Formativi, di cui n. 3 Crediti Formativi nelle materie obbligatorie.

È consentita la compensazione dei Crediti Formativi maturati solo nell'ambito del triennio formativo e nella misura massima di n. 5 Crediti Formativi per anno. La compensazione può essere operata tra annualità consecutive all'interno del medesimo triennio formativo. La compensazione è esclusa per la materia di deontologia, ordinamento forense e previdenza. Ai sensi del parere 16 marzo 2016 n. 38 della Commissione Consultiva C.N.F., i crediti conseguiti in misura maggiore nelle materie deontologiche nel corso di un anno formativo possono essere utilizzati in compensazione dei minori crediti complessivi maturati nell'annualità consecutiva, fermo restando l'obbligo di conseguire almeno tre crediti in deontologia ed etica professionale anche in tale annualità.

La compensazione, motivata enunciando le ragioni per cui non è stato possibile assolvere l'obbligo formativo, dovrà essere inoltrata alla segreteria del Consiglio dell'Ordine.

Il numero di Crediti Formativi conseguiti in modalità Formazione a distanza o e-learning, che sono accreditati dal solo CNF, non può superare il limite del quaranta per cento (40%) del totale dei Crediti Formativi da conseguire nel triennio.

Art. 4

Determinazione dei crediti

La determinazione dei crediti in relazione alle singole attività formative è compendiata nella tabella riepilogativa allegata al presente regolamento.

Art. 5

Esenzioni ed esoneri

Sono esentati o esonerati dall'obbligo della formazione continua gli avvocati che si trovano nelle condizioni indicate all'art.15 del Regolamento del CNF e cioè:

- Avvocati sospesi dall'esercizio professionale ai sensi dell'art. 20, comma 1, legge professionale per il periodo del loro mandato
- Avvocati dopo 25 anni d'iscrizione all'albo a decorrere dall'anno successivo a quello di compimento.
- Avvocati che hanno compiuto 60 anni di età a decorrere dall'anno di compimento
- Avvocati componenti di organi con funzioni legislative e componenti del Parlamento Europeo
- Avvocati docenti di ruolo
- Avvocati ricercatori confermati delle Università in materie giuridiche.

Le domande di esenzione o di esonero dallo svolgimento di attività formative per i casi previsti dall'art.15, comma 2, del Regolamento del CNF e cioè:

- gravidanza, parto, adempimento da parte dell'uomo o della donna di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori
- grave malattia o infortunio od altre condizioni personali di analoga rilevanza
- interruzione per un periodo non inferiore a 6 mesi dell'attività professionale o trasferimento di questa all'estero
- cause di forza maggiore
- altre ipotesi eventualmente indicate dal CNF

devono essere depositate presso la Segreteria dell'Ordine unitamente alla documentazione relativa alla causa legittimante e alla durata.

Art. 6

Gravidanza, maternità e paternità

La madre avvocato ha diritto all'esonero totale dagli obblighi di formazione dai tre mesi anteriori alla data presumibile del parto sino al compimento di un anno di età del figlio.

L'esonero può essere anticipato rispetto alla data presumibile del parto nel caso, attestato da idonea certificazione medica, di gravi complicanze della gestazione od i preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza.

La madre avvocatessa (escluso il periodo di maternità annuale di cui sopra) o il padre avvocato, nel periodo intercorrente dalla nascita del figlio sino al compimento del terzo anno di età, in caso di comprovata necessità di prestare assistenza allo stesso ha diritto alla riduzione alla metà dei crediti richiesti per l'adempimento dell'obbligo formativo.

La richiesta dovrà essere formulata al COA attestando l'impossibilità dell'altro genitore di provvedere allo stesso e non potrà essere concessa ad entrambi i genitori.

Art. 7

Criteri di riduzione in caso di esonero in un periodo del triennio

La riduzione dei crediti formativi in caso di esonero parziale e/o totale in un periodo del triennio comporta una diminuzione dei medesimi, da calcolarsi su base triennale, dividendo per 36 (pari al numero dei mesi di un triennio) il numero dei crediti formativi del triennio di riferimento e moltiplicando l'unità mensile, così ottenuta, per il numero dei mesi di esonero ed arrotondando per eccesso.

(Esempio di calcolo per una donna avvocato che abbia avuto una maternità:

Crediti triennali obbligatori: 60.

Esenzione per tre mesi antecedenti il parto e per l'anno successivo alla nascita del bambino per un totale di 15 mesi.

60 crediti triennali: 36 mensilità = 1,66 unità mensile.

1,66 unità mensile x 15 mensilità = 24,9 arrotondato per eccesso = 25 crediti di esonero nel triennio)

Si riterrà assolto l'obbligo formativo con la maturazione del numero di crediti così determinati, indipendentemente dai minimi annui previsti nel periodo di riferimento dell'esonero.

(Nell'esempio di cui sopra, poiché l'impedimento sarà a cavallo di due annualità, dei 25 crediti, 6 saranno considerati in materia obbligatoria)

Art. 8

Commissione Scientifica

Presso il COA è costituita la Commissione scientifica che cura l'accreditamento delle attività formative e l'istruttoria per l'accreditamento di ciascun evento, determinando il numero di Crediti Formativi da attribuire, ne controlla l'effettivo e corretto svolgimento e può disporre in qualunque momento attività di verifica in entrata/uscita dei partecipanti.

La Commissione è composta da almeno 4 iscritti esperti di formazione, nominati dal COA nonché dal Presidente del Consiglio dell'Ordine.

Per lo svolgimento dell'istruttoria è sufficiente la presenza di 3 componenti.

La Commissione è autorizzata a consultarsi anche via mail e l'accreditamento delle attività formative può aver luogo anche tramite scambio di posta elettronica tra i componenti e tra questi e la segreteria dell'Ordine.

Art. 9

Partecipazione ad evento accreditato dal COA di Asti

L'avvocato che partecipa ad un evento organizzato e accreditato dal COA di Asti deve utilizzare il badge all'entrata ed all'uscita, tenendo presente che se l'uscita avviene prima dell'orario di chiusura dell'evento indicato sul programma non saranno riconosciuti i crediti. Non deve essere presentata alcuna domanda in quanto i crediti sono riconosciuti automaticamente con il sistema Riconosco.

Art. 10

Partecipazione ad evento accreditato da altro COA o dal CNF

L'avvocato che partecipa ad un evento accreditato da altro COA o dal CNF deve utilizzare il badge all'entrata ed all'uscita e successivamente deve caricare sul sistema Riconosco l'attestato di partecipazione rilasciato dalla organizzazione.

Art. 11

Partecipazione ad evento sul territorio italiano non accreditato dal COA o dal CNF

L'avvocato che partecipa ad un evento non accreditato da altro COA o dal CNF ed organizzato in territorio italiano da altro ordine professionale (Commercialisti, Giornalisti, Architetti, Medici, etc.) o da un Ente (Banche, Regione, etc.) deve presentare la domanda di riconoscimento dei crediti formativi entro 90 giorni dall'evento e dovrà produrre la seguente documentazione:

- Attestato di partecipazione
- Programma dell'evento con indicazione dei relatori
- Indicazione del numero dei crediti formativi riconosciuti dall'ordine professionale che ha accreditato l'evento

Art. 12

Contratti d'insegnamento in materie giuridiche presso Istituti universitari ed Enti equiparati

L'avvocato incaricato di insegnamento in materie giuridiche presso Istituti universitari ed Enti equiparati deve presentare la domanda di riconoscimento dei crediti formativi entro 90 giorni dalla conclusione della docenza e dovrà produrre la seguente documentazione:

- Attestato dell'Istituto universitario o Ente equiparato contenente la docenza assegnata, la durata della stessa e il numero delle ore d'insegnamento effettuate.

L'avvocato incaricato d'insegnamento in materie giuridiche presso altri Enti, non essendo riconosciuta tale attività dall'art. 13 del Regolamento CNF, può presentare la domanda di riconoscimento dei crediti formativi con le medesime modalità di cui al I comma, accompagnando la medesima con una relazione dettagliata per consentire alla Commissione Scientifica di valutare se possano essere o meno riconosciuti crediti formativi nella fattispecie concreta.

Art. 13

Partecipazione come relatore ad eventi

L'avvocato incaricato di svolgere relazioni ad eventi accreditati dal COA di Asti deve utilizzare il badge all'entrata ed all'uscita. Successivamente dovrà predisporre un'autocertificazione attestante l'avvenuto svolgimento della relazione all'evento e l'attribuzione dell'ulteriore credito riconosciuto per i relatori e quindi caricarla sul sistema Riconosco.

L'avvocato incaricato di svolgere relazioni ad eventi accreditati da altri COA o da altri ordini professionali od Enti deve presentare la domanda di riconoscimento dei crediti formativi entro 90 giorni dall'evento e dovrà produrre la seguente documentazione:

- Attestato di partecipazione
- Programma dell'evento con indicazione dei relatori
- Indicazione del numero dei crediti formativi riconosciuti dall'ordine professionale che ha accreditato l'evento

L'avvocato incaricato di svolgere relazioni ad eventi accreditati dal CNF deve chiedere il riconoscimento al CNF come previsto dall'art. 17 del Regolamento CNF.

Art. 14

Norme generali

L'inadempimento totale o parziale dell'obbligo formativo costituisce illecito disciplinare.

Il Regolamento adottato dal C.N.F. in data 16.07.2014 e le successive modifiche ed integrazioni sono direttamente applicabili nelle parti non specificamente disciplinate dal presente Regolamento integrativo.